



**Comune di Sonnino**  
**Provincia di Latina**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DI MANOMISSIONE E SUCCESSIVO RIPRISTINO DEL SUOLO  
PUBBLICO.**

Approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 20/07/2023

## Sommario

Sezione 1 – Norme generali.....	4
TITOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE .....	4
Art. 1 Premessa.....	4
Art. 2 Ambito normativo.....	4
Art. 3 Definizioni e acronimi .....	4
TITOLO 2 – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI .....	5
Art. 4 Procedure autorizzative .....	5
Art. 5 Servizio deputato al rilascio delle autorizzazioni.....	6
Art. 6 Modalità di presentazione e contenuti delle istanze.....	6
Art. 7 Procedimento di rilascio delle autorizzazioni .....	7
Art. 8 Durata e validità delle autorizzazioni.....	7
Art. 9 Richieste di proroga .....	7
Art. 10 Modifiche alle autorizzazioni.....	7
Art. 11 Diniego.....	8
Art. 12 Rigetto e revoca delle autorizzazioni .....	8
Art. 13 Deposito cauzionale e garanzie .....	8
Art. 14 Interventi urgenti.....	9
Art. 15 Divieti.....	9
Art. 16 Lavori abusivi .....	9
TITOLO 3 – PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E CONVENZIONI .....	10
Art. 17 Programmazione degli interventi .....	10
Art. 18 Convenzioni .....	10
Art. 19 Autorizzazioni cumulative.....	11
TITOLO 4 – ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI.....	11
Art. 20 Inizio dei lavori.....	11
Art. 21 Regole generali per l’esecuzione degli interventi .....	11
Art. 22 Ripristini.....	12
Art. 23 Modifiche alla segnaletica verticale e/o orizzontale .....	12
Art. 24 Fine lavori e certificati di regolare esecuzione .....	12
Art. 25 Manutenzioni successive agli interventi.....	13
Art. 26 Incidenti e danni .....	13
Art. 27 Sondaggi e prove in sito e di laboratorio .....	14
Art. 28 Opere che coinvolgono strutture.....	14
Art. 29 Sicurezza .....	14
Sezione II – Norme tecniche .....	14

TITOLO 1 PRESCRIZIONI COMUNI .....	14
Art. 30 Prescrizioni generali sull'esecuzione dei lavori .....	14
Art. 31 Prescrizioni per gli scavi .....	15
Art. 32 Ritombamento dello scavo .....	15
TITOLO II – PRESCRIZIONI PER PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO .....	15
Art. 33 Manomissioni su pavimentazioni bituminose .....	15
Art. 34 Ripristino provvisorio.....	16
Art. 35 Ripristino definitivo.....	16
Art. 36 Mini e micro trincee.....	16
TITOLO III – PRESCRIZIONI PER PAVIMENTAZIONI IN MATERIALE LAPIDEO.....	17
Art. 37 Manomissioni su pavimentazioni lapidee .....	17
Sezione III – Norme finali.....	17
Art. 38 Controlli .....	17
Art. 39 Sanzioni.....	18
Art. 40 Penali .....	18
Art. 41 Revoca, sospensione e non emissione di autorizzazioni a seguito di irretiate inadempienze .....	19
Art. 42 Entrata in vigore.....	19
ALLEGATO A .....	20
SCHEMI ESPLICATIVI .....	21
SCHEMA N. 1a.....	22
SCHEMA N. 1b .....	23
SCHEMA N. 1c.....	24
SCHEMA N. 1d .....	25
SCHEMA N.2 .....	26
SCHEMA N.3 .....	27

## Sezione 1 – Norme generali

### TITOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

#### Art. 1 Premessa

Le norme del presente regolamento disciplinano le manomissioni del suolo, del sottosuolo pubblico e delle aree di proprietà privata gravate da servitù di uso pubblico di competenza del Comune di Sonnino, svolte da soggetti pubblici o privati a qualunque titolo, o da Enti e Società affidatari e/o gestori di servizi pubblici.

#### Art. 2 Ambito normativo

Il presente regolamento si basa sulla vigente normativa in merito alla realizzazione di opere su sede stradale e relative pertinenze. Di seguito si riportano le principali norme di riferimento:

- Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.) (in seguito denominato C.D.S.);
- Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii.);
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia; Decreto Legislativo n. 259/2003 - “Codice delle Comunicazioni Elettroniche” e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo n. 33/2016 - “Misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità” e ss.mm.ii.;
- Decreto Ministeriale 1 ottobre 2013 - “Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali” e ss.mm.ii.;
- Legge n. 69/2009, art. 1 (“Banda Larga”) e ss.mm.ii..
- D.Lgs 81/2018 -in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii..

#### Art. 3 Definizioni e acronimi

Di seguito si riportano alcune delle definizioni utilizzate nel presente Regolamento, per qualsiasi altra definizione si fa riferimento al codice della strada.

Banchina: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati;

Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine;

Corsia di marcia: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale

C.D.S. : codice della strada;

C.R.E. : certificato di regolare esecuzione;

Piccoli Interventi: interventi aventi estensione di massima di 10m<sup>2</sup> di scavo tradizionale o lunghezza massima di 20 m, in caso di mini e micro trincee

Medi Interventi: interventi aventi estensione di massima di 100 m<sup>2</sup> e/o lunghezza massima di 100 m;

Grandi interventi: interventi non ricompresi tra quelli appartenenti ai piccoli o medi interventi.

Larghezza intervento: dimensione minore dell'area d'intervento;

Lunghezza intervento: dimensione maggiore dell'area d'intervento;

Manomissione del suolo pubblico: qualsiasi alterazione apportata al suolo pubblico, alle infrastrutture od agli impianti posti al di sotto di esso. A fini esemplificativo e non esaustivo, sono quindi considerate manomissioni del suolo pubblico gli scavi in genere, la rimozione dell'asfalto, delle pavimentazioni, delle cordone o di altri elementi presenti, la sostituzione o rifacimento del piano stradale, il passaggio sotto la sede stradale e sotto le aree verdi di tubazioni, cunicoli, condotte o simili, la realizzazione di allacci di nuove utenze pubbliche e private alle reti di pubblici servizi;

Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.

Minitrincea e microtrincea: tecnologia a basso impatto ambientale che permette la posa delle reti dei servizi attraverso l'esecuzione contemporanea o meno di fresatura di dimensioni ridotte del manto stradale.

Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.

Suolo pubblico: aree di proprietà pubblica destinate alla circolazione veicolare, pedonale o ciclabile che le aree di proprietà privata soggette al pubblico transito. Per suolo pubblico si intendono altresì le aree verdi e le aree del territorio comunale in cui sono presenti singole alberature.

Sede stradale: comprende la carreggiata atta al transito dei veicoli, le aree di sosta, le aree destinate al transito pedonale o ciclabile, le isole spartitraffico, i salvagente, le banchine, i fossi di guardia, le scarpate, le cunette e le fasce di pertinenza.

Soggetto autorizzato: soggetto destinatario del provvedimento di autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico.

Tariffario: tariffario vigente delle prestazioni di servizi pubblici a domanda individuale del Servizio Strade e Verde Pubblico.

Tutti i termini temporali previsti nel presente regolamento si intendono in giorni naturali consecutivi se non diversamente specificato.

## TITOLO 2 – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

### Art. 4 Procedure autorizzative

Chiunque intenda manomettere il suolo pubblico o altre superfici di cui all'Art. 1 del presente Regolamento deve preventivamente inoltrare idonea istanza al Comune di Sonnino per il rilascio dell'autorizzazione alla manomissione, oltre alla costituzione di un deposito cauzionale o di polizza fideiussoria. Le autorizzazioni per l'esecuzione di lavori di manomissione stradale eseguiti da altri uffici dell'Amministrazione Comunale, diversi dal servizio deputato al rilascio delle autorizzazioni, attraverso le proprie imprese appaltatrici sono rilasciate a titolo gratuito.

I provvedimenti autorizzativi di manomissione del suolo pubblico rilasciati dal Comune di Sonnino, ai sensi del C.D.S. e del suo Regolamento di esecuzione, non comprendono altri provvedimenti o nullaosta rilasciati da soggetti terzi (Soprintendenza, Provincia ecc...) necessari all'effettuazione dei lavori (es. a titolo esemplificativo e non esaustivo: provvedimenti in materia urbanistica, edilizia, acustica, di occupazione spazi ed aree pubbliche, di viabilità, di interferenze per condutture di energia elettrica e/o per tubazioni metalliche sotterrate, autorizzazioni relative alla tutela dei beni culturali e del paesaggio). Tali altre autorizzazioni dovranno essere oggetto di altra specifica e separata istanza fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs 259/2003.

Tutti i provvedimenti autorizzativi si intendono rilasciati senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali è responsabile unicamente il titolare dell'autorizzazione, con facoltà del Comune di revocarli o modificarli per motivi di pubblico interesse, gravi violazioni di legge e delle clausole contenute nell'atto, nonché per qualsiasi altra motivata ragione. La revoca o modifica del provvedimento originario non può dare titolo a riverse o pretese di qualsivoglia genere.

#### Art. 5 Servizio deputato al rilascio delle autorizzazioni

Ai fini dell'applicazione e dell'attuazione del presente regolamento la struttura preposta al rilascio delle autorizzazioni alla manomissione di suolo pubblico è l'Ufficio Tecnico area 3.1 LL.PP. del Comune di Sonnino. L'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni cura l'istruttoria effettuando le verifiche ed eventuali sopralluoghi necessari al rispetto delle prescrizioni dei regolamenti e delle norme di legge.

#### Art. 6 Modalità di presentazione e contenuti delle istanze

Le istanze afferenti le manomissioni di suolo pubblico devono essere presentate esclusivamente con le modalità e la modulistica predisposta dal Servizio competente alla gestione delle strade che viene messa a disposizione dell'utenza sul sito istituzionale del Comune. Per ogni intervento dovrà essere presentata un'unica istanza di manomissione, salvo quanto previsto dai successivi Art. 18 e Art. 19.

Istanze presentate incomplete o con modulistica e/o modalità non conformi saranno rigettate con le modalità previste dal successivo Art. 7.

Le istanze dovranno essere accompagnate da un progetto redatto da un tecnico abilitato allo svolgimento della professione che dovrà comprendere:

- inquadramento dell'intervento, in scala non inferiore a 1:5000;
- stato di fatto, rappresentazioni grafiche dell'intervento con indicazione di reti di servizi esistenti, in scala non inferiore a 1:1000;
- stato di progetto (qualora la situazione finale non corrisponda allo stato di fatto), in scala non inferiore a 1:1000, oltre a sezioni e particolari costruttivi delle nuove opere previste in scala opportuna;
- documentazione fotografica dello stato dei luoghi con indicati i punti di ripresa fotografici;
- relazione tecnica descrittiva dell'intervento.

Per gli interventi denominati "piccoli", ai sensi del presente regolamento, ed afferenti a convenzioni attive non sarà necessario la presentazione della documentazione sopra elencata ma alla comunicazione d'inizio lavori dovrà essere allegata una breve descrizione dell'intervento con eventuali punti di ripresa fotografici ed una planimetria dell'intervento in scala non maggiore di 1:1000 con eventuali particolari che si rendano necessari alla miglior rappresentazione delle opere previste. Le istanze devono chiaramente indicare data di previsione dell'inizio lavori oltre alla durata presunta degli stessi in giorni naturali consecutivi. Le istanze devono contenere la nomina del Direttore dei Lavori che dovrà essere un professionista abilitato allo svolgimento della professione e dovrà vigilare sui lavori per tutta la loro durata. Per gli enti gestori di pubblici servizi il direttore dei lavori può essere svolto da un dipendente tecnico che abbia maturato comprovata esperienza di almeno 5 anni all'interno dell'ente stesso nel seguire cantieri di manomissione del suolo pubblico. In caso di mancata indicazione di un Direttore dei Lavori i lavori non potranno essere svolti e pertanto in caso di dimissione o irreperibilità del Direttore Lavori tutti i lavori dovranno essere immediatamente sospesi in attesa della nuova nomina del Direttore dei Lavori. Le istanze devono contenere chiaramente i nominativi delle ditte che provvederanno all'esecuzione dei lavori (compresi i subappaltatori) e dei rispettivi responsabili.

#### Art. 7 Procedimento di rilascio delle autorizzazioni

Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'istanza di manomissione completa in ogni sua parte. L'ufficio competente rilascia il provvedimento di autorizzazione contenente, tra l'altro, tutte le prescrizioni a carico del titolare del provvedimento stesso, nonché la specificazione del periodo di validità. I termini del procedimento possono essere sospesi una sola volta nel caso in cui la domanda sia incompleta e/o non corredata del pagamento delle spese di cui all'Art. 12. I termini sono altresì sospesi nel caso in cui si dovessero rendere necessari ulteriori approfondimenti tecnici.

Qualora necessario, il richiedente sarà invitato, a mezzo comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata entro massimo 15 giorni dalla comunicazione di sospensione. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata s'intende rigettata, senza ulteriori comunicazioni e senza che ciò costituisca titolo al rimborso delle spese fino ad allora sostenute. Il richiedente dovrà indicare un indirizzo telematico al quale sarà inviata l'autorizzazione; nel caso di Convenzioni Art. 18 e di Autorizzazioni cumulative Art. 19 verrà predisposta una modalità telematica d'invio delle autorizzazioni e del ricevimento delle comunicazioni d'inizio lavori.

Durante il periodo di validità dell'autorizzazione il richiedente dovrà comunicare la data di inizio dei lavori e svolgere gli stessi entro i termini indicati nell'autorizzazione, portandoli a termine con il ripristino provvisorio e successivamente con il ripristino definitivo secondo quanto previsto dall'Art. 22. Qualora sia richiesta da più soggetti un'autorizzazione per le medesime aree e per attività che, per motivi tecnici o d'interferenza, risultassero tra loro incompatibili ad una realizzazione contemporanea, la priorità per l'esecuzione dei lavori sarà concessa in base all'ordine cronologico di presentazione dell'istanza al protocollo del Comune.

Qualora le occupazioni interessino aree occupate da materiale o altro tipo di proprietà comunale il richiedente dovrà, prima dell'inizio dei lavori, darne comunicazione all'Ente al fine di chiedere a proprie spese lo spostamento ed il successivo ripristino.

Per gli interventi realizzati dagli operatori delle telecomunicazioni, in deroga al presente articolo, valgono i termini e le modalità previste dall'articolo 88 e 93 del D.Lgs 259/03 ss.mm.ii.

#### Art. 8 Durata e validità delle autorizzazioni

La validità massima delle autorizzazioni è di 12 (dodici) mesi e viene stabilita nell'atto di autorizzazione dal Servizio competente alla gestione delle strade valutato il cronoprogramma dei lavori previsti. L'esecuzione dei lavori dovrà rispettare i limiti temporali indicati nell'autorizzazione. Qualora i lavori non fossero ultimati entro i periodi prescritti dall'autorizzazione l'occupazione sarà ritenuta abusiva ed il soggetto autorizzato dovrà corrispondere al Comune le penali indicate al successivo Art. 40.

#### Art. 9 Richieste di proroga

Qualora le opere previste non siano eseguite e concluse entro il tempo fissato dal provvedimento autorizzativo, il provvedimento stesso perderà di ogni efficacia, salvo richiesta proroga da richiedere prima della scadenza dell'autorizzazione. E' facoltà del servizio deputato al rilascio delle autorizzazioni accogliere o negare le richieste di proroga. Le richieste di proroga devono essere presentate secondo le modalità previste all'Art. 6.

#### Art. 10 Modifiche alle autorizzazioni

In caso di circostanze impreviste ed imprevedibili ed indipendenti dalla propria volontà, il soggetto titolare dell'autorizzazione, può chiedere modifica dell'autorizzazione entro la naturale scadenza della stessa ripresentando il modello d'istanza. Qualora tali circostanze si manifestassero durante l'esecuzione, i lavori non compresi nell'autorizzazione originaria saranno subordinati all'ottenimento di nuova autorizzazione, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 14 per gli interventi urgenti. Le modifiche dei nominativi delle ditte esecutrici

dei lavori dovranno essere comunicate al servizio deputato al rilascio delle autorizzazioni prima che le stesse intervengano nel cantiere pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 39.

#### Art. 11 Diniego

Le richieste oggetto del presente regolamento potranno essere accolte solamente nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. dal 25 al 28 del Codice della Strada e degli artt. dal 65 al 67 del Regolamento al Codice della Strada. Qualora le attività e le opere da autorizzare risultino non conformi alle disposizioni di Legge e/o del presente Regolamento, il Comune emana provvedimento motivato di diniego. L'autorizzazione può essere negata per cause di pubblico interesse e comunque, in tutti i casi in cui la realizzazione dell'intervento cui si riferisce la richiesta rechi serio intralcio e pericolo alla circolazione o comprometta la tutela del demanio e patrimonio stradale. Il Comune si riserva la facoltà di non concedere o di posticipare autorizzazioni ad effettuare lavori di manomissione del suolo pubblico in aree di recente realizzazione e/o manutenzione, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs 259/2013. E' facoltà del Comune quella d'indicare un preciso arco temporale per l'inizio dei lavori al fine di unire più interventi anche di diversi operatori.

#### Art. 12 Rigetto e revoca delle autorizzazioni

L'autorizzazione sarà rigettata se non corredata dalla documentazione richiesta, fatto salvo quanto previsto dall'D.Lgs 259/2003 per gli operatori delle telecomunicazioni. L'autorizzazione non potrà essere rilasciata se non sarà costituito il deposito cauzionale. Il Servizio competente alla gestione delle strade può, per motivate ragioni di interesse pubblico, revocare o variare l'autorizzazione o prescrivere in corso d'opera ulteriori norme, in particolare relativamente alla buona esecuzione dei ripristini. Il diniego, il rigetto e la revoca del provvedimento autorizzativo non comportano la restituzione delle spese per le prestazioni di servizio a domanda individuale.

#### Art. 13 Deposito cauzionale e garanzie

Il richiedente al fine del rilascio dell'autorizzazione deve costituire idoneo deposito cauzionale, con clausola di pagamento a semplice richiesta, quale garanzia d'adempimento di tutte le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa nonché nel presente Regolamento nonché a garanzia del rimborso delle spese sostenute dal Comune per l'intervento diretto in caso di inerzia del soggetto autorizzato. L'importo del deposito cauzionale verrà determinato dall'ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni in base all'estensione ed alla tipologia dell'intervento di manomissione oltre che secondo la tipologia di pavimentazione esistente. Viene definita dal competente servizio la determinazione del corrispettivo secondo quanto previsto dall'Allegato A.

La cauzione dovrà essere costituita a scelta dell'istante con bonifico, con c/c postale, in assegni circolari o mediante fideiussione avvalendosi di Istituti Bancari o Assicurativi a ciò autorizzati. In caso di fideiussione questa dovrà avere validità maggiore di 6 mesi dalla data presunta di conclusione dei lavori e contenere, tra l'altro, espressa dichiarazione di rinuncia della preventiva escussione del debitore principale e ad eccepire il decorso del termine di cui, rispettivamente agli articoli 1944 e 1957 del Codice Civile, nonché l'impegno del pagamento della somma garantita entro il termine massimo di giorni 30 (trenta) dalla semplice richiesta scritta del Comune. Lo svincolo sarà subordinato ad esito positivo di un sopralluogo di verifica dell'adempimento alle prescrizioni tecniche impartite, per quanto riscontrabile, da parte di un tecnico comunale che redigerà apposito verbale.

Nel caso che il titolare del provvedimento non effettui i lavori in conformità alle norme generali e particolari previste nell'atto autorizzativo, il Comune provvederà ad inviare diffida scritta contenente le prescrizioni relative ed il tempo accordato per l'adempimento alle medesime. Decorso inutilmente tale termine il Comune disporrà l'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato, rivalendosi sulla cauzione presentata.

In tal caso, la cauzione dovrà essere ripristinata per un arco temporale di 12 mesi dalla fine dei lavori, secondo l'importo originario entro 30 giorni dalla richiesta, a pena di decadenza del provvedimento rilasciato. Per gli Enti gestori dei pubblici servizi, titolari di convenzioni l'importo del deposito cauzionale viene stimato dall'ufficio competente in base al numero ed all'estensione degli interventi annuali previsti.

Ciascun deposito cauzionale avrà validità fin tanto che non saranno collaudati tutti i lavori a cui la stessa convenzione si riferisce e dovrà contenere l'obbligo dell'assenso del Comune per qualsivoglia modifica.

La garanzia è svincolata entro 60 giorni dall'invio del C.R.E. da parte del Direttore Lavori dell'intervento a seguito del ripristino definitivo e di verifica da parte dei tecnici comunali dello stato dei luoghi.

Le ditte che saranno incaricate per i soggetti autorizzati all'esecuzione dei lavori dovranno essere in possesso per tutta la durata dei lavori di idonea assicurazione a copertura della responsabilità civile e penale verso terzi da danni cagionati dallo svolgimento dei lavori.

#### Art. 14 Interventi urgenti

Per gli interventi di riparazione guasti urgenti, causati da fughe di gas, acqua, rete fognaria, guasti elettrici e di reti di telecomunicazione, è possibile procedere immediatamente ai lavori di scavo inviando tramite pec dedicata entro 24 ore dall'inizio dell'intervento comunicazione. Qualora non sia già stata stipulata una convenzione o l'intervento non rientri tra quelli previsti tra gli "interventi piccoli" ai sensi del regolamento, entro 10 giorni dalla data di inizio lavori dovrà essere prodotta formale istanza mediante l'invio della documentazione prescritta dal presente regolamento in base all'intervento realizzato. Qualora non sussistano i presupposti per lo svolgimento dell'intervento in urgenza questo sarà ritenuto svolto abusivamente. La mancata presentazione d'istanza entro i termini di cui al paragrafo soprastante farà sì che l'intervento sia considerato abusivo e l'attivazione delle sanzioni di cui all'Art. 39.

Per ogni intervento in urgenza, qualora non rientrante in una convenzione di cui all'Art. 18, dovrà essere comunque costituito deposito cauzionale che potrà essere restituito solo dopo avvenuto ripristino definitivo e ricevimento del C.R.E. a firma del Direttore dei Lavori dell'intervento in oggetto. Presso il cantiere deve essere conservata copia dell'avvenuta comunicazione della richiesta di lavori in urgenza. La mancata esibizione della avvenuta trasmissione della comunicazione al personale del Comune che ne faccia richiesta, comporta l'applicazione delle previste sanzioni del C.D.S.

#### Art. 15 Divieti

È fatto divieto a tutti i titolari di concessioni e autorizzazioni di modificare, senza la produzione di una nuova istanza, l'opera o l'attività oggetto dei provvedimenti, fermo restando la revoca del provvedimento rilasciato ed il diritto dell'Ente di applicare le sanzioni previste dalla legge, e di avviare i procedimenti per la messa in ripristino e la rivalsa economica ad essa eventualmente correlata.

#### Art. 16 Lavori abusivi

I lavori effettuati in assenza dei relativi atti autorizzativi, ovvero sulla base di un provvedimento scaduto o revocato sono considerati abusivi. In tale ipotesi non rientrano quelli identificati all'Art. 14 che abbiamo completato le procedure previste nel medesimo articolo. Nel caso di lavori abusivi sulla sede stradale e sue pertinenze, le violazioni rilevate saranno sanzionate così come previsto dal C.D.S e dal suo Regolamento di esecuzione. Qualora, in base alla vigente normativa, gli abusi commessi possano essere sanati, i soggetti interessati devono provvedere, nel più breve tempo possibile, ad effettuare tutti gli adempimenti previsti dal presente Regolamento. L'abuso sanabile o sanato comporta, in ogni caso, il pagamento delle sanzioni pecuniarie prevista dall'art. 21 del C.D.S. oltre alla sanzione accessoria prevista dall'art.211 del C.D.S.

Per gli abusi che non possono essere sanati, è fatto obbligo ai soggetti interessati di provvedere tempestivamente, comunque nei tempi assegnati dal Comune, al ripristino dei luoghi illegittimamente

occupati, ovvero alla demolizione delle opere abusive, a propria cura e spese, sulla base delle prescrizioni indicate dal Comune. In caso di inerzia provvederà al ripristino direttamente dal Comune addebitandone i costi ai soggetti interessati. I medesimi soggetti sono altresì obbligati ad interrompere immediatamente l'uso illegittimo del bene pubblico o lo svolgimento dell'attività abusiva. I soggetti che hanno svolto lavori abusivi dovranno presentare istanza al servizio competente al rilascio delle autorizzazioni in sanatoria. Oltre al pagamento delle sanzioni previste dal C.D.S. l'istanza dovrà essere corredata dal pagamento delle sanzioni previste all'Art. 39.

### TITOLO 3 – PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E CONVENZIONI

#### Art. 17 Programmazione degli interventi

Per gli interventi di ampliamento significativo (“grandi” interventi) o rinnovo delle reti tecnologiche che interesseranno il suolo ed il sottosuolo di proprietà comunale o di uso pubblico, i soggetti gestori di pubblici servizi di cui all'articolo 28 del C.D.S., hanno facoltà di consegnare al Servizio competente alla gestione delle strade i “programmi annuali degli interventi” previsti. Tale facoltà consente agli operatori di utilizzare delle procedure semplificate previste dall'Art. 18 del presente regolamento per gli interventi denominati “grandi”. L'avanzamento dei lavori inseriti nella programmazione sarà verificato e saranno aggiornate le previsioni a cadenza trimestrale mediante l'indizione di apposite conferenze alle quali potranno partecipare tutti gli enti e gli operatori coinvolti nelle manomissioni di suolo pubblico nel territorio cittadino.

Tali interventi devono essere corredata dai seguenti elaborati:

planimetria generale in scala opportuna e comunque non maggiore del 1:5000 con l'individuazione delle zone d'intervento;

- planimetrie di dettaglio in scala non superiore del 1:1000 degli interventi
- progetto relativo ai singoli interventi (ai sensi dell'Art. 6);
- cronoprogramma dei lavori dell'anno di riferimento;
- eventuale elenco dei lavori già programmati negli anni successivi a quello di riferimento.

Tutta la documentazione dovrà essere inviata a mezzo P.E.C. con la richiesta di attivazione della procedura.

I progetti presentati nella programmazione annuale otterranno contestualmente alla loro approvazione l'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico, subordinata all'inserimento del progetto in una convenzione. I soggetti che non presentano i programmi degli interventi ai sensi del presente articolo non possono beneficiare delle procedure semplificate di cui all'Art. 18 per gli interventi “grandi”.

#### Art. 18 Convenzioni

I soggetti concessionari dei servizi di cui all'articolo 28 del C.D.S. possono stipulare con il Comune di Sonnino una convenzione di durata massima quinquennale per gli interventi “grandi” previsti nel piano annuale degli interventi ai sensi dell'Art. 17 e per i interventi “piccoli” e “medi” ai sensi del Regolamento. Nella richiesta di convenzione devono essere indicati:

- a) la durata della convenzione;
- b) il numero presunto di interventi annuali “medi” e “piccoli” previsti;
- c) descrizione sintetica per tipologia degli interventi “piccoli” e “medi” previsti;
- d) riferimenti alla programmazione annuale degli interventi (per eventuali interventi “grandi”)
- e) individuazione di eventuali periodi di limitazione o deviazione del traffico stradale;

I soggetti che hanno stipulato convenzione di cui sopra sono tenuti a presentare prima di ogni intervento:

- per gli interventi “piccoli”, la sola comunicazione di inizio lavori secondo le modalità dell'Art. 20 e, con cadenza trimestrale, elenco degli interventi effettuati, pena la decadenza della convenzione.

- per gli interventi “medi”, istanza di autorizzazione corredata di tutti gli elaborati. Successivamente all’ottenimento dell’autorizzazione dovrà essere inviata comunicazione d’inizio lavori ai sensi dell’Art. 20.
- per gli interventi “grandi”, i soggetti che hanno stipulato la convenzione di cui sopra sono tenuti a presentare la sola comunicazione di inizio lavori in accordo con il cronoprogramma e secondo le modalità dell’Art. 20.

Per tutti gli interventi che l’amministrazione riterrà di far rientrare nella convenzione sarà richiesto un unico deposito cauzionale che dovrà essere effettuato prima della stipula della convenzione stessa e che sarà stabilito in rapporto alle dimensioni ed al numero degli interventi. Sarà facoltà del servizio deputato al rilascio della convenzione accettare o negare l’inserimento di interventi particolarmente rilevanti nella convenzione. Per quanto riguarda le convenzioni in essere, ove possibile, dovranno essere adeguate al presente Regolamento.

#### Art. 19 Autorizzazioni cumulative

Per lavori di tipo ripetitivo da realizzarsi in diversi luoghi del territorio cittadino possono essere chieste autorizzazioni cumulative. La durata massima delle autorizzazioni cumulative sarà di 12 mesi. L’istanza di autorizzazione dovrà essere corredata di tutti gli elaborati previsti al presente regolamento.

Il deposito cauzionale verrà costituito secondo quanto previsto dall’Art. 13 sommando l’ammontare dei depositi per ogni singolo intervento ridotto dal 80% al 20% in proporzione al numero d’interventi e dalla loro contemporaneità a discrezione del Servizio competente al rilascio delle autorizzazioni. L’avvio di ogni singolo intervento dovrà essere comunicato secondo quanto previsto dall’Art. 20.

### TITOLO 4 – ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

#### Art. 20 Inizio dei lavori

L’avvio di ogni intervento dovrà essere comunicato, in formato elettronico, secondo le modalità disposte dal Servizio deputato al rilascio delle autorizzazioni, almeno 5 giorni prima dell’inizio dei lavori fatto salvo di quanto diversamente previsto dall’Art. 14 del presente regolamento.

Per i soli interventi “grandi” la comunicazione di inizio lavori dovrà essere inviata 15 giorni prima dell’effettivo inizio. Il soggetto autorizzato deve effettuare, a propria cura e spese, verifiche e indagini geologiche in relazione alla natura del sito e/o al tipo di scavo da effettuare, verifiche ed indagini sulla presenza di sottoservizi esistenti (reti gas, acqua, fognaria, ecc.). Il soggetto autorizzato prima dell’inizio dei lavori deve procurarsi tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti. Qualora si rendessero necessarie limitazioni o sospensioni di transito tali esigenze dovranno essere specificate già nella richiesta di autorizzazione e, prima dell’inizio dei lavori, dovranno essere ottenute autonomamente le necessarie ordinanze temporanea in linea di viabilità.

#### Art. 21 Regole generali per l’esecuzione degli interventi

Gli interventi oggetto di provvedimento autorizzativo devono essere realizzati in modo tale da non intralciare la circolazione e garantendo l’accessibilità dalle fasce di pertinenza delle strade. Presso il cantiere deve essere conservata copia dell’autorizzazione e delle avvenute comunicazioni di cui al presente articolo. La mancata esibizione della avvenuta trasmissione di dette comunicazioni al personale del Comune di Sonnino che ne faccia richiesta comporta l’applicazione delle previste sanzioni del C.D.S..

## Art. 22 Ripristini

A seguito di interventi di manomissione del suolo pubblico o altre superfici di cui all'Art. 1 del presente Regolamento il titolare dell'autorizzazione dovrà a proprie spese attuare il ripristino temporaneo e definitivo delle superfici e degli elementi interessati. Il ripristino temporaneo dovrà avvenire entro i tempi dell'autorizzazione e comunque nel più breve tempo possibile.

Il ripristino definitivo dovrà essere effettuato non prima di 1 mese ed entro 6 mesi dal ripristino provvisorio, previo ottenimento, se necessario, della nuova ordinanza in linea di viabilità, fatto salvo diverse disposizioni presenti nell'autorizzazione stessa.

Il ripristino definitivo sarà autorizzato con la medesima autorizzazione allo svolgimento dell'intervento nei termini temporali del paragrafo soprastante.

La mancata esecuzione a regola d'arte dei ripristini e nei termini di cui al presente Regolamento comporta il rifacimento degli stessi a cura e spese del titolare dell'autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni e penali di cui agli Art. 39 e Art. 40.

## Art. 23 Modifiche alla segnaletica verticale e/o orizzontale

Durante l'esecuzione dei lavori il soggetto autorizzato deve predisporre, sotto la propria responsabilità ed a propria cura e spese, idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso e i necessari ripari della zona stradale interessata ai lavori come prescritto dalle vigenti normative in materia di disciplina della circolazione stradale ed in materia di sicurezza e secondo le eventuali prescrizioni impartite nell'ordinanza temporanea in linea di viabilità.

I segnali e le barriere di delimitazione e protezione devono essere ben visibili e poste idoneamente distanziate dalle aree di lavoro (anche al fine di evitare che il passaggio veicolare possa caricare le sponde degli scavi e provocare cedimenti). Le recinzioni e la segnaletica devono essere mantenute fino alla completa ultimazione dell'intervento. In caso della necessità di manomissione/modifica temporanea della segnaletica verticale stradale esistente, il titolare dell'autorizzazione dovrà essere preventivamente autorizzato dal servizio comunale competente in materia di mobilità, segnaletica ed impianti semaforici. Sarà onere del titolare dell'autorizzazione durante lo svolgimento dei lavori posizionare la segnaletica orizzontale e verticale provvisoria, gli eventuali impianti semaforici e regolare il traffico mediante l'utilizzo di movieri. A conclusione dell'intervento dovrà essere riposizionata, a spese del titolare dell'autorizzazione, tutta la segnaletica verticale preesistente anche utilizzando nuovi elementi qualora quelli esistenti risultassero danneggiati e non più utilizzabili a seguito della rimozione. Qualora i lavori coinvolgano segnaletica orizzontale il titolare dell'autorizzazione dovrà a proprie spese attuare tutte le modifiche necessarie durante l'intervento oltre al rifacimento della segnaletica preesistente sia a seguito del ripristino provvisorio che dopo il definitivo.

Dovrà essere posizionato in una zona visibile (possibilmente sulla recinzione di cantiere) il cartello di cantiere che tra le altre indicazioni dovrà riportare chiaramente:

- numero e data dell'autorizzazione alla manomissione;
- data d'inizio lavori e data presunta di fine lavori;
- nome del soggetto autorizzato e delle ditte esecutrici.

## Art. 24 Fine lavori e certificati di regolare esecuzione

Prima della riapertura al pubblico passaggio dell'area di cantiere il soggetto autorizzato provvede a rimuovere qualsiasi tipo di ostacolo e rifiuto derivante dall'intervento realizzato. Nel caso in cui si dovesse riaprire un'area di cantiere al pubblico transito, anche su espressa richiesta dell'Amministrazione Comunale, senza che sia possibile eseguire il ripristino definitivo in ordine della pavimentazione (conglomerato bituminoso, porfido, ciottolo, ecc.) prima dell'apertura al traffico, il soggetto autorizzato dovrà a propria cura e spese ripristinare gli scavi provvisoriamente.

Entro 90 giorni dall'esecuzione del ripristino definitivo, il soggetto autorizzato provvederà ad inviare il certificato di regolare esecuzione, a firma del direttore lavori dell'intervento, attestante la conformità delle opere a quanto autorizzato.

In caso di interventi realizzati in forza di convenzioni di cui all'Art. 18 il soggetto autorizzato provvederà ad inviare i certificati di regolare esecuzione redatti in maniera cumulativa per gli interventi ripristinati definitivamente a cadenza trimestrale.

In caso di autorizzazioni cumulative di cui all'Art. 19 il soggetto autorizzato provvederà ad inviare i certificati di regolare esecuzione, che potranno essere redatti anche in maniera cumulativa, entro 90 giorni dalla conclusione dei singoli interventi.

I certificati di regolare esecuzione, per le opere relative agli interventi "medi" e "grandi" oggetto di convenzioni o autorizzazioni cumulative ovvero per gli interventi non rientranti nelle convenzioni o nelle autorizzazioni cumulative, dovranno essere corredati una relazione fotografica dell'intervento, a firma del direttore lavori, con riprese fotografiche prima, durante e dopo i lavori.

#### Art. 25 Manutenzioni successive agli interventi

Su segnalazione dell'Amministrazione sarà eseguita a cura e spese del soggetto autorizzato ogni manutenzione delle opere oggetto dell'autorizzazione per i 2 anni successivi alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione qualora non siano intervenuti ulteriori e successivi lavori di manomissione delle medesime aree da parte di altri soggetti.

Il soggetto titolare dell'autorizzazione deve garantire il pronto intervento per eventuali ripristini, in massimo 24 ore dalla richiesta da parte del Comune. In caso contrario il Comune interverrà in autonomia addebitando l'intervento al titolare dell'autorizzazione.

Nel caso di "rovina" o "gravi difetti" dell'infrastruttura stradale (compresi pozzetti, chiusini, ecc.) a seguito di lavori di manomissione della stessa in conseguenza diretta dei lavori di manomissione, il soggetto autorizzato è tenuto, per 10 anni dall'emissione del C.R.E., a ripristinare lo stato dei luoghi.

#### Art. 26 Incidenti e danni

Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni agli impianti, alle reti tecnologiche o di scarico, il soggetto autorizzato dovrà tempestivamente comunicare l'evento al servizio deputato al rilascio delle autorizzazioni ed al gestore del servizio danneggiato. Il soggetto autorizzato dovrà provvedere all'immediata messa in sicurezza e ripristino delle infrastrutture danneggiate mediante l'utilizzo esclusivamente di ditte abilitate allo svolgimento delle operazioni sugli impianti interessati.

Qualora per i ripristini non vengano utilizzate tecnologie e materiali difforni da quelle in uso, non vengano eseguiti i lavori a regola d'arte e secondo le modalità tecniche del gestore del servizio n ordine d'importanza e priorità il Comune e/o l'ente gestore potrà eseguire in autonomia i lavori di riparazione. In tale caso è prevista l'applicazione della sanzione di cui all'Art. 39 e Art. 40.

Qualora la complessità o la natura dell'intervento lo richieda, il Comune e/o il gestore della rete danneggiata potranno imporre che lo svolgimento della riparazione avvenga mediante l'utilizzo di proprio personale o ditte di fiducia, addebitando il costo dell'intervento al soggetto autorizzato. Le responsabilità civili e penali in caso di incidenti o danni a cose e/o a persone che si dovessero verificare a causa dei lavori, o comunque nell'ambito del cantiere, tra la data di inizio dei lavori e fino a quando il certificato di regolare esecuzione non assume carattere definitivo sono esclusivamente attribuibili al soggetto autorizzato. Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza dei lavori, nonché della buona esecuzione finale, ricadrà esclusivamente sul soggetto autorizzato restando perciò il Comune di Sonnino totalmente esonerato e indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi stessi.

#### Art. 27 Sondaggi e prove in sito e di laboratorio

Al fine della verifica delle opere di ripristino, il soggetto autorizzato deve effettuare a propria cura e spese tutte le verifiche, eventuali sondaggi e prove di laboratorio richieste dal Direttore dei Lavori ed a discrezione del Comune, in caso di lavori di particolare importanza (lavori “medi” e “grandi” ai sensi del presente regolamento). Il soggetto autorizzato dovrà provvedere, a richiesta del Comune alla presentazione di tutti i certificati dei materiali utilizzati per la realizzazione delle opere.

#### Art. 28 Opere che coinvolgono strutture

Qualora i lavori oggetto della richiesta di manomissione del suolo pubblico coinvolgano manufatti con valenza strutturale il soggetto autorizzato dovrà incaricare a proprie spese uno o più tecnici abilitati ed iscritti ai rispettivi ordini professionali per la redazione del progetto / verifica strutturale (verifiche statiche, sismiche, geologiche e geotecniche), della direzione lavori ed eventualmente del certificato di collaudo strutturale in accordo con quanto previsto dalla normativa di settore.

#### Art. 29 Sicurezza

Ai sensi e per gli effetti del Codice della Strada, il soggetto autorizzato deve disporre le opere ed i materiali (sia durante il corso dei lavori, che a lavori ultimati) in modo da mantenere libera la circolazione e sicuro il traffico. Il cantiere dovrà garantire la distanza minima di sicurezza tra lo scavo ed il traffico (delimitata da recinzione possibilmente rigida ma non stabilmente infissa). Per tutta la durata dei lavori dovranno essere rispettate le disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 ss.mm.ii.. Ai sensi del D.Lgs 81/2008, nei cantieri temporanei e mobili, in caso di presenza non contemporanea di più imprese, risulta obbligatoria la presenza del coordinatore per la sicurezza in fase di realizzazione.

### Sezione II – Norme tecniche

#### TITOLO 1 PRESCRIZIONI COMUNI

#### Art. 30 Prescrizioni generali sull'esecuzione dei lavori

Tutti gli scavi dovranno essere realizzati limitando al massimo la loro estensione. Qualora durante l'esecuzione dei lavori vengano interessate aree circostanti le zone di intervento con deposito di materiali e/o passaggio dei mezzi d'opera tali da provocare il danneggiamento delle superfici (marciapiedi, parcheggi, ecc.), in caso di danneggiamenti, il richiedente dovrà provvedere a proprie spese al ripristino a regola d'arte di tale area. Se durante l'esecuzione dei lavori venisse danneggiato qualsiasi manufatto stradale, impianto, infrastruttura o arredo urbano, anche se non oggetto delle lavorazioni, il soggetto autorizzato sarà tenuto al completo ripristino a sue spese, indipendentemente dallo stato preesistente.

Nel corso dei lavori devono essere adottate tutte le cautele necessarie per ridurre le emissioni di polveri e di rumori secondo le disposizioni di settore. Per qualsiasi intervento deve essere sempre previsto il riporto di tutti i chiusini e caditoie stradali interessati dai lavori alla quota della nuova pavimentazione, avendo particolare cura nel rifacimento delle pendenze per lo smaltimento delle acque meteoriche.

In caso di manomissioni di strutture realizzate negli ultimi 12 mesi dalla data di presentazione dell'istanza il ripristino definitivo dovrà coinvolgere tutte le corsie e/o i marciapiedi interessati dall'intervento.

In caso di manomissioni di marciapiedi di larghezza inferiore a 1,50 m il ripristino del manto di usura dovrà riguardare l'intera larghezza del marciapiede per tutto il tratto interessato dalla manomissione.

### Art. 31 Prescrizioni per gli scavi

Il direttore dei lavori deve valutare la resistenza del terreno e delle fronti dello scavo e far predisporre le opportune opere provvisorie di sostegno del terreno. Nel caso di scavi trasversali rispetto l'asse stradale, gli stessi dovranno essere realizzati per porzioni in maniera da assicurare la continuità del traffico.

Nel caso di scavi longitudinali, a fine di evitare fessurazioni e franamenti, lo scavo dovrà essere eseguito a tratti non maggiori di 25 metri. Lo scavo dovrà essere riempito e ricompattato prima di proseguire con un tratto successivo.

Il materiale scavato dovrà essere immediatamente allontanato dall'area di cantiere al fine di non gravare sulle sponde dello scavo e non costituire intralcio alla circolazione. Le sponde dello scavo dovranno essere protette al fine di evitare il dilavamento da eventuali acque meteoriche. Nel caso di cedimento delle sponde dello scavo e conseguente svuotamento del terreno sotto la sovrastruttura stradale non oggetto d'intervento, la ditta esecutrice dovrà provvedere alla demolizione della porzione di sovrastruttura interessata dallo svuotamento ed il ritombamento dello scavo secondo le modalità previste dall'Art. 32 oltre al ripristino provvisorio e definitivo del suolo pubblico (vedi schema n.2).

### Art. 32 Ritombamento dello scavo

Qualora non diversamente specificato nell'autorizzazione, il ritombamento dello scavo dovrà avvenire mediante la copertura delle condutture con sabbia adeguatamente compattata.

Il riempimento dello scavo dovrà avvenire, salva diversa disposizione contenuta nell'autorizzazione:

- per scavi trasversali all'asse stradale, per scavi su viabilità principale e per scavi in viabilità con passaggio di carichi pesanti, con misto cementato (dosaggio  $>40$  kg/m<sup>3</sup>) adeguatamente compattato per spessori di massimo 20 cm;
- per tutti gli altri scavi con materiale inerte compattato per spessori di massimo 20 cm.

Al di sopra dello strato di riempimento dovrà essere realizzata la sovrastruttura stradale come da prescrizioni tecniche generali riportate nel presente regolamento e le prescrizioni riportate nell'autorizzazione. In generale il ripristino dovrà essere realizzato utilizzando gli stessi materiali, la medesima tipologia costruttiva e gli spessori della sovrastruttura stradale esistente e, nel caso di pavimentazioni lapidee, prediligendo il recupero dei materiali rimossi. La configurazione finale del piano viabile non dovrà presentare alcun dislivello sia in direzione longitudinale che trasversale rispetto la configurazione originaria.

## TITOLO II – PRESCRIZIONI PER PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

### Art. 33 Manomissioni su pavimentazioni bituminose

Il taglio della pavimentazione deve essere eseguito con fresa meccanica, per la larghezza stabilita. Nel caso in cui le caratteristiche stradali o il tipo di intervento impediscano l'uso della fresa, il taglio della pavimentazione può essere eseguito esclusivamente con macchine a lama rotante. A prescindere dalle dimensioni dello scavo, salvo diverse disposizioni, il soggetto autorizzato dovrà rimuovere una zona di sovrastruttura di minimo 50 cm su tutto il perimetro dello scavo al fine di consentire il raccordo della pavimentazione esistente con la nuova mediante il rifacimento della sovrastruttura stradale. Per scavi adiacenti al cordolo di marciapiedi si potrà non demolire la zona del marciapiede adiacente lo scavo qualora la pavimentazione del marciapiede non risulti danneggiata dai lavori; si dovrà verificare l'integrità e la stabilità del cordolo ed eventualmente rimuoverlo e ricollocarlo (vedi schema 1a, 1b e 1c).

Qualora a seguito di uno scavo alcune zone limitrofe risultassero danneggiate o cedute a seguito dei lavori, queste dovranno essere ripristinate anche se non oggetto d'intervento.

E' assolutamente vietato coprire qualsiasi pozzetto, caditoia o altro elemento stradale con i manti bituminosi. Tutti i pozzetti, chiusini, griglie, ecc. dovranno a conclusione degli interventi risultare complanari con il manto stradale.

#### Art. 34 Ripristino provvisorio

Il soggetto autorizzato dovrà a proprie spese procedere al ripristino provvisorio da effettuare con conglomerato bituminoso a caldo, di analogo spessore e caratteristiche dell'esistente, da eseguirsi a regola d'arte sull'area di scavo e sulle zone di rimozione della sovrastruttura. Il ripristino provvisorio comprende anche il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente cancellata, rimossa o danneggiata.

#### Art. 35 Ripristino definitivo

Il ripristino definitivo dovrà avvenire con le tempistiche previste dall'Art. 22 del presente regolamento e secondo le modalità tecniche di seguito riportate. Per interventi eseguiti sulla carreggiata stradale il ripristino definitivo dovrà comprendere il rifacimento totale dello strato di binder (min. 10cm) ed usura (min. 4 cm), previa fresatura, completa delle corsie o delle aree di parcheggio interessate dagli interventi per un per un tratto di 3,00 metri prima e dopo lo scavo nella direzione dell'asse stradale.

I lati dell'area di ripristino dovranno essere per lo più ortogonali all'asse stradale (vedi schema 3).

Per strade la cui larghezza risulta inferiore a 5 metri dovrà essere ripristinata l'intera carreggiata.

In caso di coinvolgimento di intersezioni stradali dovrà essere ripristinata l'intera superficie dell'intersezione secondo le disposizioni che saranno impartite nell'autorizzazione.

Per interventi su marciapiedi che non coinvolgono la sede stradale il ripristino definitivo dovrà comprendere il rifacimento della sovrastruttura mediante la realizzazione di un getto in calcestruzzo per una estensione longitudinale di 50cm prima e dopo lo scavo ed il rifacimento del manto di usura per un tratto di 1,50 metri prima e dopo lo scavo (vedi schema 1c).

In caso di contemporanea manomissione della sede stradale e del marciapiede il ripristino dovrà interessare un'area uniforme estesa per un tratto ortogonale al verso di marcia per un tratto di 3 metri prima e 3 metri dopo gli scavi (vedi schema 1d).

Qualora siano previsti più interventi di manomissione del suolo a distanza minore di 15 metri tra le fronti degli scavi il ripristino definitivo dello strato di usura dovrà essere unico e continuo.

Qualora, a seguito di "rovina" o "gravi difetti", si renda necessario il rifacimento dell'area oggetto di intervento dovrà essere eseguita una ripavimentazione completa delle aree interessate per la medesima estensione prevista nell'autorizzazione originaria salvo deroghe che potranno essere valutate dal soggetto competente al rilascio delle autorizzazioni.

#### Art. 36 Mini e micro trincee

E' consentito l'utilizzo dei sistemi denominati mini o micro trincee nella posa di sottoservizi al fine di limitare la durata degli interventi. La realizzazione di mini e micro trincee dovranno essere realizzate prevalentemente all'esterno dei marciapiedi ed in subordine nei marciapiedi. Nel caso di comprovata ed assoluta mancanza di spazio o non idoneità della fascia di pertinenza, a causa di presenza di vincoli o altri sottoservizi, le infrastrutture digitali possono essere inserite nella piattaforma stradale prioritariamente nella banchina. In caso di utilizzo della carreggiata dovranno collocarsi nella parte più esterna della carreggiata e preferibilmente coincidente con la strisci di margine se presente. Prima dell'inizio dei lavori dovranno il richiedente dovrà ottenere il parere da parte degli enti gestori di pubblici servizi presenti sul territorio in relazione alla non interferenza della mini o micro trincea con sottoservizi esistenti con particolare riguardo a linee elettriche e telefoniche, reti gas, reti di adduzione idrica, reti di scarico acque reflue ed acque meteoriche.

**Il ripristino definitivo dovrà avvenire entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori secondo le modalità riportate dall'articolo 8 del decreto 01.10.2013.** Il ripristino dello strato di binder e dello strato d'usura (per un minimo di 4 cm) dovrà essere effettuato a caldo, previa fresatura della struttura stradale esistente.

### TITOLO III – PRESCRIZIONI PER PAVIMENTAZIONI IN MATERIALE LAPIDEO

#### Art. 37 Manomissioni su pavimentazioni lapidee

Gli interventi di manomissione su pavimentazioni in materiale lapideo (es. cubetti e lastre di: porfido, arenaria, ciottolo, ecc.) devono essere eseguiti conformemente all'allegato schema n.4 e nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo.

Il disfacimento delle pavimentazioni lapidee deve essere eseguito per un'area maggiorata di almeno 50 cm rispetto il perimetro dello scavo e comunque nel rispetto del disegno geometrico di lastre ed altri elementi presenti nella pavimentazione.

In tale area dovrà essere inoltre eseguito il rifacimento di tutta la sovrastruttura stradale come da situazione preesistente con le medesime caratteristiche e tipologie realizzative. Nel caso di lastre, gli elementi rimossi dovranno essere numerati progressivamente, per essere successivamente riposizionate nelle medesime posizioni, ed accatastati in luoghi tali da non ostacolare il transito veicolare o pedonale, con opportuna segnaletica.

Per motivi di sicurezza viabile o per pubblica incolumità, potrà essere richiesto l'allontanamento degli elementi rimossi, con trasporto ed accurato accatastamento in luogo appositamente individuato, da dove saranno riportati in sito al momento del ripristino, sempre a cura e spese del richiedente.

Qualora venissero danneggiati elementi lapidei dovranno essere ripristinati con altri di medesimo materiale, colore e forma. Nel caso di pavimentazioni in cubetti dovranno, se possibile, essere recuperati gli stessi elementi rimossi. In caso contrario dovranno essere riposizionati elementi dello stesso materiale, colore e forma.

Dovranno essere rispettati i disegni geometrici delle pavimentazioni esistenti. Potrà essere chiesto che i materiali rimossi e non più utilizzabili vengano portati alle pubbliche discariche o portati in magazzino comunale il tutto ad onere dell'esecutore dell'intervento.

Le pavimentazioni in lastre, cubetti o ciottoli, laterali all'area di scavo e non interessate dai lavori, dovranno essere "bloccate" da uno scivolo di materiale bituminoso o cementizio che ne impedisca il disfacimento durante le opere di scavo.

### Sezione III – Norme finali

#### Art. 38 Controlli

La Polizia Locale ed il servizio deputato al rilascio delle autorizzazioni, per le rispettive competenze, provvedono a far rispettare il presente Regolamento. Qualora i titolari delle autorizzazioni non si attengano alle norme presenti nel presente Regolamento ed alle condizioni particolari dell'autorizzazione alle quali i competenti uffici hanno subordinato il rilascio della stessa, fermo restando le sanzioni e le penali previste di seguito, il Comune di Sonnino potrà imporre l'adeguamento e/o il rifacimento delle opere eseguite entro un congruo termine che non potrà comunque superare i 30 giorni, trascorso il quale il Comune potrà disporre la revoca dell'autorizzazione ed il rifacimento delle opere eseguite a spese dei titolari della concessione. Il servizio deputato al rilascio delle autorizzazioni e quanti altri competenti faranno osservare le disposizioni del presente Regolamento e, in caso di violazione, eleveranno contestazioni previste dal C.D.S..

Nel caso di ripetute violazioni alle norme e/o prescrizioni del presente regolamento da parte del titolare dell'autorizzazione o da parte delle ditte incaricate allo svolgimento dei lavori, oltre alla sanzione pecuniaria prevista, il servizio deputato al rilascio delle autorizzazioni si riserva la possibilità della revoca dell'autorizzazione provvedendo d'ufficio al ripristino con rivalsa delle spese sostenute.

#### Art. 39 Sanzioni

Fatte salve le sanzioni previste dalle norme speciali secondo le procedure dettate dalle stesse (es. codice della strada e regolamenti), in caso di violazioni delle norme del presente Regolamento saranno applicate al soggetto titolare dell'autorizzazione le seguenti sanzioni:

1. in caso di rovina parziale o totale delle opere realizzate sia dopo il ripristino provvisorio che definitivo una sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00;
2. in caso di mancato ripristino entro i termini previsti dall'Art. 25 e/o del provvedimento amministrativo di contestazione, oltre all'eventuale addebito del costo delle opere se realizzate dal Comune di Sonnino, sarà comminata una sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00;
3. in caso di mancata presenza di un Direttore dei Lavori per tutta la durata dell'autorizzazione sarà comminata una sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 600,00;
4. in caso di lavori eseguiti abusivamente sarà comminata una sanzione amministrativa da Euro 100 ad Euro 600,00;
5. chiunque viola qualsiasi altra disposizione contenuta nel presente Regolamento sarà comminata una sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 600,00.

Le sanzioni previste sono da comminarsi a cura del Comando di Polizia Locale. Oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la specifica violazione, può essere prevista l'applicazione di sanzioni accessorie concernenti il ripristino dello stato dei luoghi, la rimozione delle opere abusive, il ripristino di eventuali sottoservizi e/o impianti danneggiati dai lavori o la cessazione dell'attività.

Il mancato pagamento delle sanzioni comporterà la sospensione delle relative autorizzazioni e convenzioni con obbligo di immediata sospensione dei lavori.

In caso di mancato pagamento delle sanzioni comporterà l'impossibilità dello svincolo del deposito cauzionale.

#### Art. 40 Penali

In caso di inosservanza delle normative tecniche vigenti, delle prescrizioni tecniche previste nel presente regolamento e delle prescrizioni tecniche previste nell'atto autorizzativo si applicherà una penale di Euro 1.000,00 per ogni singola trasgressione rilevata.

In caso di inosservanza delle norme e procedure amministrative previste nel presente regolamento si applicherà una penale di Euro 500,00 per ogni singola trasgressione.

I motivi per i quali sono applicate le suddette penali, l'entità ed i termini temporali per la regolarizzazione delle situazioni di anomalia, i termini temporali per il pagamento della penale ed ogni altra informazione utile verranno comunicate al Titolare dell'autorizzazione con provvedimento del Dirigente preposto alla gestione del patrimonio stradale o di un suo delegato.

Il mancato rispetto dei suddetti termini comporterà la reiterazione della penalità.

Qualora il soggetto autorizzato non assolva ripetutamente le prescrizioni dettate dall'atto autorizzativo potrà essere comminata la sospensione o la revoca dell'autorizzazione, dell'autorizzazione cumulativa o della convenzione, con incameramento della cauzione ed escussione delle garanzie prestate, nonché la sospensione di tutte le successive richieste, fino ad avvenuto adempimento, senza che tale sospensione autorizzi il Titolare dell'autorizzazione a richieste risarcitorie di qualsiasi tipo.

Se a causa della sospensione dei lavori o della revoca dell'autorizzazione rimanessero aperti degli scavi con pericolo o grave disagio alla normale circolazione veicolare o pedonale, il Comune si riserva di procedere direttamente alla loro messa in sicurezza, addebitando i costi al Titolare dell'autorizzazione.

In tal caso verranno applicati i prezzi di prezari ufficiali e riconosciuti, maggiorati del 30%.

La ritardata ultimazione dei lavori entro i termini previsti, fatta salva richiesta di proroga entro i termini previsti dall'Art. 9, comporterà l'applicazione di una penale pari ad Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, e fatte comunque salve le sanzioni previste per legge, norme, regolamenti.

In caso di mancato invio del C.R.E. entro i termini previsti dall'Art. 24, comporterà l'applicazione di una penale pari ad Euro 25,00 per ogni giorno di ritardo.

Il mancato pagamento delle penali entro i termini indicati nell'atto di contestazione comporterà la sospensione delle relative autorizzazioni e convenzioni con obbligo di immediata sospensione dei lavori.

In caso di mancato pagamento delle penali comporterà l'impossibilità dello svincolo del deposito cauzionale.

#### [Art. 41 Revoca, sospensione e non emissione di autorizzazioni a seguito di irretiate inadempienze](#)

In caso di reiterate inosservanze alle disposizioni del presente Regolamento, da parte di soggetti autorizzati o da parte delle ditte incaricate dei lavori, il servizio deputato al rilascio delle autorizzazioni può sospendere e revocare l'autorizzazione oggetto d'inosservanza ed inoltre può revocare o sospendere tutte le altre autorizzazioni già rilasciate ai medesimi soggetti e conseguentemente i relativi lavori in essere. Per i suddetti motivi servizio il deputato al rilascio delle autorizzazioni potrà sospendere l'emissione di nuove autorizzazioni a soggetti inadempienti o a soggetti che decidano di affidare i lavori a ditte che si sono rese inadempienti ai sensi del presente Regolamento.

Tali disposizioni possono essere applicate anche per convenzioni per allacciamenti alle utenze e piccoli interventi (Art. 18) e le autorizzazioni cumulative (Art. 19) ed interventi urgenti (Art. 14).

In caso di sospensioni dovute per inosservanze di legge o delle prescrizioni del presente Regolamento decorreranno i termini previsti per nelle autorizzazioni rimangono invariati (inizio, fine lavori, ecc.).

#### [Art. 42 Entrata in vigore](#)

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio Comunale. A decorrere dalla data in entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con le norme in esso contenute. Ai provvedimenti emessi antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento lo stesso non sarà applicato salvo richiesta da parte dello stesso richiedente.

## ALLEGATO A

Determinazione della cauzione per interventi di manomissione suolo pubblico, da calcolare sulla superficie effettiva da ripristinare definitivamente:

manomissioni di suolo pubblico in conglomerato bituminoso (compresi marciapiedi)

Cauzione = 150 €/m<sup>2</sup>

manomissioni di pavimentazioni in cubetti in porfido o arenaria

Cauzione = 200 €/m<sup>2</sup>

manomissioni di pavimentazioni in lastre di materiale lapideo

Cauzione = 250 €/m<sup>2</sup>

manomissioni di pavimentazioni in calcestruzzo o similare

Cauzione = 150 €/m<sup>2</sup>

manomissioni di suolo pubblico non pavimentato

Cauzione = 50 €/m<sup>2</sup>


## SCHEMI ESPLICATIVI

SCHEMA N. 1a


Schema n. 1a  
 Scavo in sede stradale  
 Ripristino di tutta la carreggiata

Manomissione del suolo pubblico su carreggiata stradale in manto bituminoso.

- Ripristino completo della carreggiata per un tratto di 3 metri prima e dopo l'intervento.
- Rifacimento della sovrastruttura stradale per un'area maggiore di 50cm per lato dello scavo
- Dovrà essere posta particolare cura nel lievo e riposizionamento del cordolo del marciapiede che dovrà essere realizzato a regola d'arte anche mediante il ripristino di elementi qualora danneggiati



Sezione A-A



LEGENDA:


- ▨ Area dello scavo
- ▩ Area di ripristino sovrastruttura
- ▧ Area di ripristino pavimentazione

SCHEMA N. 1b


Schema n. 1b  
 Scavo in sede stradale  
 Ripristino parziale della carreggiata

Manomissione del suolo pubblico su carreggiata stradale in manto bituminoso.

- Ripristino della carreggiata per una larghezza pari alle corsie dello stesso senso di marcia interessate dalla manomissione e per un tratto di 3 metri prima e dopo l'intervento.
- Rifacimento della sovrastruttura stradale per un'area maggiore di 50cm per lato dello scavo
- Dovrà essere posta particolare cura nel lievo e riposizionamento del cordolo del marciapiede che dovrà essere realizzato a regola d'arte anche mediante il ripristino di elementi qualora danneggiati




Sezione A-A



SCHEMA N. 1c


Schema n. 1c  
Scavo in marciapiede  
Ripristino del marciapiede



Manomissione del suolo pubblico su marciapiede .

- Rifacimento della sovrastruttura del marciapiede per tutta la larghezza e per un tratto maggiore di 50cm lungo l'asse del marciapiede.
- Ripristino completo dello strato di finitura del marciapiede per un tratto di 1,5 metri prima e dopo l'intervento
- Dovrà essere posta particolare cura nel lievo e riposizionamento del cordolo del marciapiede che dovrà essere realizzato a regola d'arte anche mediante il ripristino di elementi qualora danneggiati

Sezione A-A




LEGENDA:

- ▨ Area dello scavo
- ▩ Area di ripristino sovrastruttura
- ▧ Area di ripristino pavimentazione


SCHEMA N. 1d

Schema n. 1d  
Scavo in sede stradale e sul marciapiede




Manomissione del suolo pubblico su carreggiata stradale e marciapiede entrambi in manto bituminoso.

- Ripristino completo delle corsie interessate e del marciapiede interessato per un tratto di 3 metri prima e dopo gli interventi, determinato dal punto più avanzato degli stessi.
- Rifacimento della sovrastruttura stradale per un'area maggiore di 50cm per lato dello scavo in carreggiata
- Dovrà essere posta particolare cura nel lievo e riposizionamento del cordolo del marciapiede che dovrà essere realizzato a regola d'arte anche mediante il ripristino di elementi qualora danneggiati



Sezione A-A




LEGENDA:

- ▨ Area dello scavo
- ▩ Area di ripristino sovrastruttura
- ▧ Area di ripristino pavimentazione




SCHEMA N.2

Schema n. 2  
Cedimento pareti scavo



# SCHEMA N.3

Schemi n. 3  
Determinazione aree di ripristino



**LEGENDA:**

-  Area dello scavo
-  Area di ripristino pavimentazione